



3003 Berna UFT;

POST CH AG

Agli uffici cantonali della navigazione

Riferimento: BAV-513.310.2-1/22

Evento amministrativo:

Vostro riferimento: ---

Ittigen, 17 marzo 2023

Circolare n. 55-1

Ispezione di caldaie a vapore su imbarcazioni private

Gentili Signore, Egregi Signori,

con la presente desideriamo informarvi sull'ispezione periodica delle caldaie a vapore installate su piccole imbarcazioni a vapore non usate a scopo professionale, colmando un vuoto legislativo finché non vi sarà posto rimedio.

Queste caldaie di uso esclusivamente privato, la cui fabbricazione ed immissione sul mercato attualmente non è disciplinata, si situano in un limbo normativo. Eppure per le persone presentano rischi pari o, in alcuni casi, persino superiori a quelli delle caldaie a vapore di identica costruzione e capacità usate a scopo professionale.

La fabbricazione di caldaie a vapore è regolamentata nella direttiva UE sulle attrezzature a pressione e nell'ordinanza sulla sicurezza delle attrezzature a pressione (OSAP; RS 930.114), con cui la direttiva UE è stata recepita nel diritto svizzero. Seppur sia espressamente stabilito che nessuna delle due normative può essere applicata ai battelli, la loro applicazione è prescritta dall'ordinanza sulla costruzione dei battelli (OCB; RS 747201.7) ¹, che disciplina l'uso delle suddette caldaie su battelli per il trasporto professionale di passeggeri.

Per il loro uso esclusivamente privato su piccole imbarcazioni a vapore, la legislazione svizzera presenta una lacuna che dovrà essere colmata in occasione della prossima revisione dell'ordinanza sulla navigazione interna (ONI; RS 747.201.1). Tuttavia, per motivi di sicurezza, una caldaia a vapore

¹ Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione (rifusione), GU L 189 del 27.6.2014, pag. 164



montata su una simile imbarcazione ad uso esclusivamente privato, deve essere sottoposta alle stesse norme d'ispezione applicabili per una caldaia fissa di identica costruzione usata a scopo professionale.

Al fine di garantire in tutta la Svizzera una disciplina uniforme nel settore, dal 1° aprile 2023 i titolari delle suddette imbarcazioni dovranno fare ispezionare le caldaie a vapore, compresi i componenti accessori ed i gruppi ausiliari, da un'organizzazione qualificata designata all'articolo 14 dell'ordinanza sull'utilizzo di attrezzature a pressione (RS 832.312.12), a inizio stagione mediante ispezione durante l'esercizio (caldaia alla pressione di esercizio) ed ogni due anni mediante ispezione fuori esercizio (caldaia svuotata e aperta).

Le ispezioni sono documentate da verbali rilasciati e firmati dall'addetto dell'organizzazione qualificata designata, che il gestore (proprietario o conduttore) dovrà esibire ad ogni richiesta delle autorità competenti, mentre non è necessario che li inoltri agli uffici della navigazione.

Nota relativa alla fabbricazione e registrazione di caldaie a vapore

L'Ispettorato delle caldaie dell'Associazione svizzera ispezioni tecniche (ASIT) è l'organizzazione qualificata designata a condurre le ispezioni periodiche di attrezzature a pressione in Svizzera. La ASIT non è invece competente per la vigilanza sulla fabbricazione di caldaie, che può essere effettuata da un qualsiasi ente notificato secondo la direttiva UE; La ASIT registra esclusivamente le caldaie (n. KIS.PV) fabbricate e collaudate secondo questa direttiva e che sono sottoposte all'obbligo di notificazione secondo la direttiva CFSL n. 6516.

I competenti Uffici cantonali della navigazione non devono verificare che le caldaie siano fabbricate correttamente (ad es. secondo SN EN ISO 12953), ciò è garantito dall'eventuale registrazione presso l'Ispettorato delle caldaie. Gli Uffici cantonali devono solo controllare che siano dotate di un numero KIS.PV, ossia registrate presso l'Ispettorato delle caldaie quando richiesto, e state sottoposte alle ispezioni periodiche.

Non è consentito l'impiego di caldaie a vapore non registrate presso l'Ispettorato delle caldaie, e quindi prive di numero KIS.PV, quando queste siano soggette ad obbligo di notificazione secondo la direttiva CFSL n. 6516.

Distinti saluti

Ufficio federale dei trasporti

Barbla Etter
Caposezione Navigazione

Peter Woysch
Caposezione suppl. Navigazione